



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Prot. n. 11 del 19-3-2012

li, 19/03/2012

Oggetto: Ordinanza.

IL SINDACO

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
VISTO ed esaminato il verbale di illecito amministrativo n. 3/412/CCNASCT del 19/10/2011, a carico di MARINARO Giuseppa, titolare di rivendita di alimenti e prodotti non alimentari, sito in Motta d'Affermo via Lo Presti n. 1, accertato dai Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Catania, elevato in data 18/10/2011, per avere violato la violazione di cui all'art.: 15 della Legge Regionale 22/12/1999 n. 28, sanzionato dall'art. 22, comma 2, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 2.582,00;
VISTO che ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 n. 689, la titolare MARINARO Giuseppa, nata a Pettineo il giorno 14 settembre 1965, residente in Motta d'Affermo nella via Santa Maria n. 47, ha presentato scritti difensivi;
VISTO il rapporto amministrativo, ai sensi dell'art. 17 Legge 24/11/1981 n. 689, trasmesso dai Carabinieri dei NAS di Catania in data 03/03/2012, n. 3/412-2 di prot. (190);
ESAMINATI gli scritti difensivi e ritenuto che dagli stessi non risultano elementi tale da inficiare la fondatezza degli addebiti mossi dagli organi accertatori;
RILEVATA la regolarità della contestazione ai sensi dell'art. 14, legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO l'art. 11 della legge n. 689/81;
CONFERMA il verbale di cui in premessa citato;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, al responsabile della violazione o all'eventuale obbligato in solido al pagamento con effetto liberatorio il pagamento della somma di EURO 860,00, entro 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, sotto pena del procedimento esecutivo, con l'avvertenza che ai sensi dell'art. 27, legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di mancato pagamento nei termini fissati dalla presente ordinanza, la somma dovuta è soggetta a maggiorazione nella misura ivi prevista.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso presso il Giudice di Pace di Mistretta, entro il termine previsto per il pagamento.

IL ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata.

Motta d'Affermo 19/03/12

IL SINDACO
Dr. Sebastiano Adamo